

## *Note minime in tema di contratti di allattamento*

1. ‘*Genus matris contra naturam imperfectum atque dimidiatum*’<sup>1</sup>. Queste le parole, severe, che il filosofo Favorino<sup>2</sup> – uomo di grande cultura nel campo della storia, della letteratura, della filosofia, e familiare anche di Plutarco – avrebbe pronunciato, secondo la testimonianza di Aulo Gellio, nelle *Notti Attiche*, in un accorato discorso<sup>3</sup> sulla maternità e sull’allattamento ad una giovane coppia, cui aveva fatto visita per la nascita del figlio, propensa ad affidare l’allattamento del neonato ad una balia.

È una madre a metà (*mater dimidiata*) una donna che non allatta il proprio figlio; un genere di madre contro natura, una madre che non è tale, una madre imperfetta.

Ferma la convinzione che la donna avrebbe allattato il bambino (12.1.4, *nihil dubito quin filium lacte suo nutritura sit*), apprendendo però che i genitori erano alla ricerca di una nutrice<sup>4</sup> al fine di non aggiungere alle fatiche del parto quelle dell’allattamento, come noto più gravosa nei primissimi mesi di vita, Favorino, racconta Gellio, avrebbe decisamente contrastato questa scelta, ritenuta per nulla conforme a natura, e del tutto contraria al fatto che la donna aveva nutrito per mesi all’interno del suo corpo il figlio, non vedendolo, e che irragionevolmente lo privava del sostentamento materno una volta nato (12.1.10-13): il latte, al pari del sangue quando il bambino era nel grembo materno, costituiva un nutrimento indispensabile<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Gell. *Noct. Att.* 12.1.5-6: *Oro te, inquit, mulier, sine eam totam integram matrem esse filii sui. Quod est enim hoc contra naturam imperfectum atque dimidiatum matris genus peperisse ac statim a sese abiecisse?* A. Basile, *Note sull’uso di ‘dimidiatus’* (Gell. *Noct.* XII 1.6), in *Emerita* 84, 2016, 172 ss. Da ultimo, in letteratura sul tema, R. Perani, *Il nutrimento dell’infante tra costume e diritto*, in *Rivista di Diritto romano* (Nuova serie) 7, 2022, 1 ss., *ivi* ulteriore bibliografia cui rinvio.

<sup>2</sup> A. Barigazzi, *Favorino di Arelate. Opere. Introduzione, testo critico e commento*, Firenze 1966, 10 ss.

<sup>3</sup> G. Rizzelli, *Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l’accusatio del tutor suspectus*, in *QLSD.* 8, 2018, 147-173. Cfr. L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, B. Santorelli, G. Rizzelli, *Anatomie della paternità*, Lecce 2019.

<sup>4</sup> K.R. Bradley, *Child Care at Rome: the Role of Man*, in *Historical Reflexions/Réflexions Historiques* 12, 1985, 485-523.

<sup>5</sup> Le considerazioni di pretta marca medico-scientifiche esposte da Favorino trovavano dei precedenti in Arist., *gener. anim.* 4.8.777a, ove si affermava che il sangue della donna, che durante la gravidanza nutre il feto, si sarebbe trasformato attraverso un processo di «cottura» nel latte che serve per nutrire l’infante dopo la nascita. Nel *Corpus Hippocraticum* (*nat. puer.* 7.492 e 510 ss.) e in Plutarco (*amor. prol.* 6.495e-f) si confermano le teorie aristoteliche.

Dal discorso di Favorino, cui non erano ignote le teorie scientifiche sulla cura dei lattanti e probabilmente riecheggiante la cultura di pretta marca germanica in cui era assolutamente privilegiato l'allattamento al seno<sup>6</sup>, emerge chiaramente che spesso il ricorso alle balie era determinato – nelle famiglie più agiate – da motivazioni non di salute, ma – espressione anch'essa di mollezza di costumi<sup>7</sup> – prettamente estetiche e voluttuarie. Si finiva così per non valutare il seno quale *fontem. sanctissimum corporis, generis humani educatorem*, ma per adoperarsi per far cessare la produzione di latte *quibusdam commenticiis fraudibus* con la medesima *vecordia* di cui si serve quando decide di ricorrere all'aborto.

Solo l'allattamento, prosegue Favorino, rende una *mater* davvero *integra*, tale nel vero senso della parola, una madre vale a dire fino in fondo, completa e piena: inammissibile l'affidamento dell'infante a una nutrice; l'allontanamento del figlio da parte della donna che lo ha partorito esclude che ella sia '*tota integra*'.

Con l'allattamento, tiene a ricordare Favorino ai due giovani, si trasmettono gli elementi caratteriali e somatici ai neonati, per cui sarà tanto più grave ricorrere ad una balia, e per di più – questo è il senso del discorso – se non è libera, ma di rango servile o umile (*aut serva atque servilis est* atteso che una schiava *ut plerumque solet* è *externae et barbarae nationis*, spesso *inproba, informis, impudica, temulenta*). Con l'allattamento, poi, spiega il filosofo, il vincolo familiare si costituisce<sup>8</sup> (*quo parentem cum filiis natura consociat*).

L'allontanamento fa venir meno quel *vigor ... maternae flagrantiae* poco alla volta fino a far dimenticare, da un lato, di essere madre e padre e, dall'altro, (*omnisque impatientissimae sollicitudinis strepitus*) gli stessi figli, quasi fossero morti (*filii quam morte amissi obliuio*, XII 1, 22–23). Se così avviene, afferma il filosofo, i figli si troveranno ad amare i propri *parentes*, più che per naturale affezione, per il solo fatto di essere venuti al mondo (12.1.23: *amare patrem atque matrem non naturalis ille amor est, sed civilis et opinabilis*), costituendosi (come numerose testimonianze anche epigrafiche, papirologiche e iconografiche comprovano) un rapporto autentico e duraturo con la nutrice<sup>9</sup> (che

<sup>6</sup> Tac. *Germ.* 20.1.

<sup>7</sup> Tac. *Dial.* 28.2, 28.4, 29.1.

<sup>8</sup> Analogamente lo Pseudo Plutarco (*lib. educ.* 1.5) che giudica fraudolente le attenzioni delle nutrici sorrette solo dalle aspettative di guadagno: αἱ τίτθαι δὲ καὶ αἱ τροφοὶ τὴν εὐνοίαν ὑποβολιμαίαν καὶ παρεγγραπτον ἔχουσιν, ἄτε μισθοῦ φιλοῦσαι.

<sup>9</sup> Cicerone (*de amic.* 74) ci informa che chi fosse stato allevato da una balia ne teneva in gran conto le opinioni; Plinio (*Epist.* 6.3.1-2) lasciò un proprio terreno alla sua nutrice, curando che fosse coltivato in modo da mantenere inalterato il rendimento e il valore del fondo. Le evidenze epigrafiche confermano decisamente l'esistenza di un rapporto personale, al di là del vincolo giuridico:

diveniva, per la consuetudine quotidiana, alla stregua di una persona di famiglia non parente)<sup>10</sup>.

E proprio la comunanza di sentimenti che si instaura nei primi anni di vita per mezzo dell'allattamento induceva a ritenere che si costituivano sintonie di intenti e legami fraterni e viscerali nel caso che madri e balie fossero vicendevolmente comuni e condivise, se cioè nelle famiglie la madre, le schiave e il personale prezzolato si alternava nell'allattamento di figli propri o altrui, così da renderli *collectanei* (Plut. *Cato Maior* 20.5).

La fonte, da differenti prospettive, testimonia l'importanza dell'allattamento al seno, *a fortiori* a cura della stessa madre biologica, per il sostentamento e una sana crescita del bambino, atteso, peraltro, il noto valore nutrizionale del latte<sup>11</sup>, cui si riconoscevano proprietà terapeutiche e medicamentose. Invero l'affidamento degli infanti alle nutrici (prevalentemente schiave o liberte<sup>12</sup>) era una pratica ben attestata nell'antica Grecia<sup>13</sup>, e particolarmente diffusa a Roma tra la fine dell'epoca repubblicana e quella imperiale<sup>14</sup>.

Sebbene le notizie restituite dalle fonti di tradizione manoscritta siano plurime, la valorizzazione delle evidenze della prassi, in questo ambito di indagine,

*piùssima* (CIL. 6.16329), *pientissima* (CIL. 6.15655), *sanctissima* (CIL. 14.486), *sancta*, *pia* (CIL 6.7290), sono gli epiteti contenuti nelle iscrizioni funerarie dedicate, dagli ex-infanti o dalle loro famiglie, alle nutrici. Cfr. F.M. Silla, *Oltre il corpo: 'affectio iusta' e 'iusta libertas' della nutrice*, in *RDR*. 16-17, 2016-2017, pp. 20-22; Id., *'Affetti' e diritto. La libertà della nutrice*, in *Eugesta* 9, 2019, 51 ss. *L'affectio* tra la nutrice e l'infante orienta, talvolta, anche le soluzioni dei giuristi, come in D. 40.2.13 (Ulp. *6 de off. proc.*) in tema di manomissione della nutrice ad opera dell'ex-infante minore di venti anni, in deroga ai divieti stabiliti dalla legge *Aelia Sentia* del 4 d.C. che consentono ai giuristi, sebbene con differenti sensibilità, di 'giustificare' l'attribuzione della *libertas* alla nutrice superando le restrizioni legislative. In D. 33.2.34.1 (Scaev. 18 *dig.*) si fa questione della possibilità per le nutrici di un erede di godere dell'usufrutto di una proprietà ereditaria, in esecuzione di un fedecommesso. All'inverso, ricordiamo che le nutrici Egloghe e Alessandra curarono la sepoltura di Nerone e Fillide per Domiziano, in ragione dell'*officium pietatis* cui le donne si sentivano tenute per essersene presa cura: Svet. *Nero* 50.2; *Dom.* 17.3, e Cass. Dio 67.18.

<sup>10</sup> Sen. *ben.* 3.29.7; *epist.* 60.1, e Plin. *epist.* 5.16.3; cfr. D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*), in cui il giurista sta trattando dell'*accusatio suspecti tutoris*. A proposito della cd. legittimazione attiva, sul presupposto che si trattasse di un'*actio quasi publica*, afferma che a tutti sarebbe concesso di agire, persino alle donne, e tra queste alla nutrice. Cfr. I. 1.26.3, parzialmente difforme.

<sup>11</sup> Occorreva pertanto scegliere una nutrice sana perché il latte fosse sostanzioso Sor. *Gyn.* 2.19-21.

<sup>12</sup> Cfr. Tac. *Germ.* 20; *dial. de orat.* 28 s.; Quint. *inst. or.* 1.1.4 e 8, e Gell. *Noct. Att.* 12.1.17.

<sup>13</sup> Sulle nutrici in Grecia, P. Birchler-Emery, *De la nourrice à la dame de compagnie: le cas de la 'trophos' en Grèce antique*, in *Paedagogica Historica* 46, 2010, 753-763; M. Pedrucci, *L'allattamento nella Grecia di epoca arcaica e classica*, Roma 2013, *passim*.

<sup>14</sup> V. Dasen, *Des nourrices grecques à Rome?*, in V. Pache Huber, V. Dasen (éds.), *Politics of Child Care*, in *Paedagogica Historica* 46, 2012, 699-713; V. Dasen, M.C. Gerard-Zai (éds.), *Nourrice et société de l'Antiquité à nos Jours*, Gollion 2012, 40 ss.

appare di grande utilità per ricostruire da una prospettiva privilegiata, e tecnica, il fenomeno.

Il contributo dei papiri, a questi fini, è stato dato principalmente dalle raccolte documentarie di testimoni egiziani curate da Manca Masciadri e Montevicchi, da Legras<sup>15</sup>, da Maryline Parca, da Pudsey, da Ricciardetto e Gourevitch<sup>16</sup>, i quali hanno implementato il catalogo dei contratti di baliatico e dei documenti connessi.

I testimoni papiracei hanno costituito in letteratura la cartina di tornasole nelle indagini sul tema, sulla condizione femminile, rispetto alla quale è preferibile parlare di modelli muliebri, e a proposito di infanzia e di educazione<sup>17</sup>, profili tutti tra loro strettamente interconnessi. Mi riferisco principalmente agli studi di Tim Parkin<sup>18</sup>, Keith Bradley<sup>19</sup>, Stamatis Bussès<sup>20</sup>, Suzanne Dixon<sup>21</sup>, Sarah Pomeroy<sup>22</sup>, di Zeinab Tawfik e Delphine Nachtergaele, di Anna Sparreboom<sup>23</sup>, e di Giulia Pedrucci<sup>24</sup>.

In relazione a queste fonti di prima mano, allo storico del diritto, più specificamente, interessa comprendere quali strumenti giuridici siano stati utilizzati

<sup>15</sup> B. Legras, *Hommes et femmes d'Égypte (IVe siècle av. n. è-IVe siècle de n. è)*. Droit, histoire et anthropologie, Paris 2014, 49 ss. e 56 ss.

<sup>16</sup> A. Ricciardetto, D. Gourevitch, *Entre Rome et l'Égypte romaine. Pour une étude de la nourrice entre littérature médicale et contrats de travail*, in M.-H. Marganne, A. Ricciardetto (eds.), *En marge du Serment hippocratique. Contrats et serments dans le monde gréco-romain*, Liege 2017, 67-117.

<sup>17</sup> H.-I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*<sup>2</sup>, Paris 1966.

<sup>18</sup> T. Parkin, *The demography of infancy and early childhood in the ancient World*, in J.E. Grubbs, T. Parkin (eds.), *The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World*, Oxford 2016, 40 ss.

<sup>19</sup> Significativi gli studi di K.R. Bradley: *Sexual Regulations in Wet-nursing contracts from Roman Egypt*, in *Klio* 62, 1980, 321 ss.; *Wet-nursing at Rome: a study in social Relations*, in B. Rawson (ed.), *The Family in Ancient Rome: New Perspectives*, London 1986, 201 ss.; *The social Role of the nurse in the Roman World*, in K.R. Bradley (ed.), *Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History*, New York 1994, 14-20 ss.

<sup>20</sup> St. Bussès, *Breastfeeding contracts in Graeco-Roman Egypt. Quantity and quality control of human milk*, in I. Anagnostakis, Ant. Pellettieri (a c. di), *Latte e Latticini. Aspetti della produzione e del consumo nelle società mediterranee dell'Antichità e del Medioevo*. Atti del Convegno Internazionale di Studio, promosso dall'IBAM - CNR e dall'IRS - FNER nell'ambito del Progetto MenSALe (Atene, 2-3 ottobre 2015), Roma 2016, 73 ss.

<sup>21</sup> S. Dixon, *The Roman Mother*, Oklahoma 1988.

<sup>22</sup> S. Pomeroy, *Donne in Atene e Roma*, trad. it., Torino 1978.

<sup>23</sup> A. Sparreboom, *Wet-nursing in the Roman empire*, in M. Carroll, E.-J. Graham (eds.), *Infant Health and Death in Roman Italy and Beyond*, in *Journal of Roman Archaeology*. Supplementum Series 96, 2014, 145 ss.

<sup>24</sup> G. Pedrucci, *Baliatico, αἰδώς e malocchio: capire l'allattamento nella Grecia di epoca arcaica e classica anche con l'aiuto delle fonti romane*, in *Eugesta* 5, 2015, 27 ss.

per l'affidamento dei neonati alle balie, se ciò non sia avvenuto a mero titolo amicale, e quale sia stata in tal caso la regolamentazione.

In proposito in queste pagine intendo presentare alcune considerazioni utili per un primo inquadramento, mettendo in evidenza, da un lato, la scarsità di fonti tecniche a disposizione, a fronte di quelle letterarie, e dall'altro il prezioso apporto di conoscenze che si trae dai papiri documentari, che restituiscono *sub specie iuris* informazioni *ratione loci* riferibili all'Egitto in epoca romana.

2. *Ubi societas, ibi ius* è l'espressione efficace utilizzata da Santi Romano nel 1917 nella sua opera su *L'Ordinamento giuridico*, per esprimere il concetto dell'indefettibilità del diritto, inteso come complesso di regole, in ogni società, nel senso che non può immaginarsi una convivenza di persone priva di prescrizioni regolative dell'assetto politico-istituzionale e disciplinanti i rapporti sulla base di principi e valori comuni e condivisi posti a base della comunità, espressione della cultura sociale. Se ciò corrisponde al vero, non possiamo pensare che nelle esperienze giuridiche antiche il diritto non abbia regolato, nella fase genetica e patologica del negozio, le vicende relative all'affidamento dell'allattamento a balie.

Non sono noti dalle fonti giuridiche romane di tradizione manoscritta, in margine alla disciplina degli *alimenta*, contratti di baliatico e allattamento, che tuttavia possiamo *ex adverso* ritenere sicuramente conclusi.

Nei *Digesta* di Giustiniano due frammenti giurisprudenziali, di Giulio Paolo e di Ulpiano, sono utili ai nostri fini. Riguardano nello specifico il governo delle spese di mantenimento cedenti a carico del *pater*, tra cui sono quelle per l'allevamento e la primissima nutrizione dei figli nati da schiave dotali a cura di una balia, in D. 24.1.28.1 (Paul. 7 *ad Sab.*)<sup>25</sup>, e il pagamento del salario alla balia per il sostentamento dato al lattante, in D. 50.13.1.14 (Ulp. 8 *de omn. trib.*).

Consideriamo più attentamente D. 50.13.1.14.

*Ad nutricia quoque officium praesidis vel praetoris devenit: namque nutrices ob alimoniam infantium apud praesides quod sibi debetur petunt. Sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur: ceterum post haec cessant partes praetoris vel praesidis*<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> D. 24.1.28.1 (Paul. 7 *ad Sab.*): *Si quid in pueros ex ancillis dotalibus natos maritus impenderit aut in doctrinam aut alimenta, non servatur marito, quia ipse ministeriis eorum utitur: sed illud servatur quod nutrici datum est ad educendum, quia pro capite quid dedisset, quemadmodum si a praedonibus redemisset servos dotales.*

<sup>26</sup> Cfr. anche D. 41.7.8 (Paul. 18 *resp.*), in cui la nutrice di una schiava chiedeva invece il rimborso dei costi di mantenimento ed allevamento di quest'ultima al *dominus*, ottenendone il riconoscimento. Sul testo cfr. A. Bernard, *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris 1936, *passim*; J. Michel, *La gratuité en droit romain*, Bruxelles 2000; G.

L'escerto di Ulpiano<sup>27</sup> è collocato nel titolo D. 50.13 *De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicitur*.

Nel lungo frammento, D. 50.13.1 pr.-14, Ulpiano, di cui è stata notata una certa «sensibilità» per la figura della nutrice<sup>28</sup> – usualmente associata<sup>29</sup> a quella del precettore da Seneca (nel *de beneficiis*, 7.28.2) e da Plinio il Giovane (nelle *epistulae*, 5.16.3) – la annovera tra coloro che operano nella formazione e nella cura altrui, insieme a precettori di studi liberali, ai medici, alle ostetriche e levatrici, ai filosofi, ai professori di legge, ai maestri delle scuole letterarie, agli avvocati.

Il nostro testo, D. 50.13.1.14, ci informa che nell'ambito della prassi provinciale erano conclusi negozi di allattamento aventi ad oggetto *nutricia*<sup>30</sup>; dell'estensione della competenza del pretore e del preside<sup>31</sup> locale a conoscere delle cause, *extra ordinem* inquadrabili, intentate dalle nutrici per ottenere il pagamento del corrispettivo dopo aver adempiuto al contratto (di *nutricia*)<sup>32</sup>, vale a

Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 2004; Ead., *Dalla gratuità alla presunzione di onerosità. Considerazioni sul contratto di mandato alla luce di recenti studi*, in *TSDP*, 3, 2010, 1-113.

<sup>27</sup> D. Mantovani, *Ulpiano e l'impero I*, Napoli 2004.

<sup>28</sup> Così, Silla, *Affetti e Diritto* cit. 67 s. osserva: «Ulpiano, nel *principium* e nel § 1, riconosce ai *praeceptores studiorum liberalium* di poter avanzare richieste dinanzi al governatore della provincia in ragione di una *iusta causa* – addirittura «più giusta» (*nisi quod iustior*) nel caso dei medici (*cum hi salutis hominum curam agant* 'trattando questi della cura della salute degli uomini') –, occupandosi degli studi. Il giurista mostra attenzione per i ruoli chiave nella formazione e nella cura degli individui. La *'cura salutis et studiorum hominum'* diviene *'iusta causa'* del *'iudicere extra ordinem'* ... la menzione delle nutrici, a fianco dei professori, dei medici, degli insegnanti e degli avvocati, può trovare una spiegazione. Si tratterebbe, infatti, di lavoratori che contribuiscono, prima e insieme agli insegnanti degli *studia liberalia*, alla formazione degli individui. Una figura, quella della nutrice, che potrebbe peraltro inquadrarsi rispetto sia alla *cura salutis* sia alla *cura studiorum*, se intendiamo in senso ampio i termini *'salus'* e *'studia'*. Al contempo, il testo ulpiano lascia intravedere uno spaccato della società romana di quel periodo, indicando ordini e ceti privilegiati, nonché professioni ritenute, sul piano socio-familiare, di particolare rilevanza. Non si trattava solo di una prospettiva professionale, ma della rilevanza del ruolo all'interno della famiglia, secondo una scala valoriale romana».

<sup>29</sup> Cfr. Quint. *inst. or.* 1.1.4: *et morum quidem in his haud dubie prior ratio est, recte tamen etiam loquantur*.

<sup>30</sup> Risulta altresì dai papiri la disciplina relativa al governo delle spese di mantenimento in caso di separazione dei coniugi, a proposito del contratto di baliatico: in un papiro risulta che era stato concluso in costanza di matrimonio dalla moglie, una tale Demetreo, per la figlia di un anno, con la balia Saraeus, per un anno, un contratto di allattamento, nel quale subentra dopo aver lasciato la casa familiare, il marito, ex coniuge, che d'intesa con la nutrice ne proroga di una annualità la durata, impegnandosi al pagamento del corrispettivo (CPG 1 16, Ossirinco, 36 d.C.).

<sup>31</sup> D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, 96-97, 2004, 203-267; A. Smyshliaev, *La nourrice au tribunal du gouverneur romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 13, 2002, 113-139.

<sup>32</sup> M. Bretin-Chabrol, *Du lait de la nourrice aux 'alimenta' du père nourricier: des liens fragiles dans la Rome impériale*, in *Cahiers du Genre* 58, 2015, 21-39.

dire alla scadenza del termine convenuto (*sed nutricia eo usque producemus, quoad infantes uberibus aluntur*, cioè si chiede in giudizio il salario nei limiti dell'allattamento degli infanti).

Rispetto alla tipologia negoziale adoperata nell'esperienza giuridica romana, pur nel silenzio delle fonti, chiaramente se la nutrice era una schiava della famiglia in cui era nato il bambino da allattare, la donna era assegnata dall'avente potestà dominicale, nell'ambito dell'esercizio del suo potere, alla cura del neonato; se la donna era invece *in mancipio* di un altro *pater familias* è da ritenere che lo strumento giuridico, che poteva essere utilizzato per consentire la permanenza della schiava presso la famiglia del bambino e l'allattamento, fosse costituito, quando si affermò il contratto di *ius gentium*, dallo schema, consensuale, della *locatio-conductio operarum*, accessibile anche alla *mulier libera*, a seconda dei casi priva o con l'assistenza del tutore, che locava verso corrispettivo, per un certo periodo, le sue *operae*, o della *locatio operis*. Probabilmente, trovarono applicazione a questo fine anche le obbligazioni *verbis contractae, stipulatio e fidepromissio*, e il *mandatum*<sup>33</sup>.

3. Lo storico del diritto che si interroghi sul tipo di negozio utilizzato nella prassi non romana per affidare la cura e l'allattamento del neonato potrà giovare proprio di quelle testimonianze papiracee, cui abbiamo fatto riferimento, negozi in lingua greca, databili tra il III secolo a.C. e il IV secolo, che ci informano sul complesso regolamento di interessi *ratione status personarum et materiae*<sup>34</sup>. Più specificamente, i papiri ci informano che, a seconda dei casi, era concluso un contratto di baliatico e di allattamento<sup>35</sup> per così dire puro, autonomo ricorrendo alla *paramonè* oppure a un accordo collegato ad altri negozi, prestiti o vendite, con funzione, lata, di garanzia. Sono altresì note quietanze di pagamento del corrispettivo, e accordi di risoluzione.

<sup>33</sup> H.T. Klami, *Mandatum' and Labour in roman Law*, in ZSS. 106, 2015, 575-586.

<sup>34</sup> R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, Warszawa 1955<sup>2</sup>; A.C. Johnson, *Roman Egypt to the Reign of Diocletian*, New York 1959; O. Montevecchi, *BGU IV 1139: paramone e trophitis*, in *BASP*. 22, 1985, 231-241; Ead., *La Papirologia*<sup>2</sup>, Milano 1988; J.M.S. Cowey, B. Kramer (edd.), *Paramone. Editionen und Aufsätze von Mitgliedern des Heidelberger Instituts für Papyrologie zwischen 1982 und 2004*, München-Leipzig 2004, 241-250.

<sup>35</sup> M. Bergamasco, *Il contratto di baliatico in P. Duk inv. 915*, in *ZPE*. 158, 2006, 203 ss.; J. Bingen, *Le contrat de nourrice P.S.A. Athen. 20 = C.P.Gr. i 26 (110 p.c.)*, in *CdÉ* 81, 2006, 207-221; A.O. Koloski, C.L. Lyons (eds.), *Naked Truths. Women, Sexuality, and Gender in Classical Art and Archaeology*, London-New York 2006; K.R. Bradley, *Sexual Regulations in Wet-nursing contracts from Roman Egypt*, in *Klio* 62, 1980, 321-325; Ead., *Wet-nursing at Rome: a study in social Relations*, in B. Rawson (ed.), *The Family in Ancient Rome: New Perspectives*, London 1986; K.R. Bradley (ed.), *Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History*, New York 2006; S.R. Joshel, *Nurturing the master's child: slavery and the Roman child-nurse*, in *Signs* 12, 1986, 3 ss.; O. Montevecchi, *BGU IV 1139 cit.* 231 ss.

I documenti, straordinariamente conservatisi – e fortunatamente superstiti – sono all’incirca una cinquantina: al *corpus* di papiri<sup>36</sup> pubblicati da Mariadele Manca Masciadri e Orsolina Montevicchi nel 1982, e poi nel 1984, si sono aggiunti sei esemplari nell’elenco delle evidenze di Maryline Parca, e pochi altri<sup>37</sup>.

Nonostante l’esiguità del campione, determinata astrattamente da una pluralità di ragioni, questi esemplari appaiono di grande interesse nello studio storico della disciplina giuridica in tema di *status personarum* e di cura dell’infanzia nell’antichità<sup>38</sup>.

Innanzitutto, dei contratti recanti la data, solo tre sono precedenti all’era cristiana, e provengono da Tebtynis, III a.C. (P. Tebt. 2.279), dal Nomos dell’Heracleopolites, II a.C., da Ossirinco, I a.C. (P. Oxy. I 37; P. Oxy. II 377). La maggior parte risale al II e III secolo. Di epoca augustea è P. Oxy. 78.5168 del 18 a.C., e all’anno 308 risale l’ultimo testimone, P. Grenf. II 75.

Se consideriamo l’ambito geografico, il baliatico con allattamento appare praticato nei grandi centri e nelle zone più periferiche. La provenienza dei papiri si registra maggiormente da Ossirinco e da Alessandria, con 13 (P. Duke inv. 915; P. Oxy. LXXVIII 5168; SB. V 7619; P. Reinach II 104; P. Ryl. II 342; P. Merton III 118; PSI. III 203; PSI. IX 1065; P. Oxy. I 91; P. Lips. XXXI; P. Oxy. XIV 1717) e 12 esemplari (BGU IV 1106-1111, P. Berol. inv. 25411, P. Berol. inv. 25416), ma contratti analoghi appaiono diffusi nell’Arsinoite, con 7 documenti superstiti (P. Strasb. 764; P. Ross. Georg. II 18; P. Meyer 11; P. Cair. Preis. 31; P. Merton III 119v; BGU. III 859 ), da Tebtynis (P. Mich. II 121r; P. Tebt. II.399) e Ptolemais Euergetis, con 4 (P. Amst. I 41; PSI. X 1131; P. Bouriant 14; BGU. XIII 2329). Una sola evidenza proviene da Soknopaiou Nesos (BGU. I 297), da Mesobe, da Hermopolis (P. Pintaudi 42), da Mothis, da Kellis, e dai Nomos dell’Ossirinchite (e Heracleopolites, da Afroditopoli, cui si riferisce P.Athen. 20).

Il che informa della larga diffusione, anche in ambienti cittadini minori, di

<sup>36</sup> M. Manca Masciadri, O. Montevicchi, *Contratti di baliatico e vendite fiduciarie a Tebtynis*, in *Aegyptus* 62, 1982, 148 ss.; Ead. *I contratti di baliatico* (Corpora Papyrorum Graecarum 1), Milan 1984; cfr. C. Spieser, *Les nourrices égyptiennes*, in V. Dasen, M.-Cl. Gérard-Zai (eds.), *Art de manger, art de vivre: Nourriture et société de l’Antiquité à nos jours*, Gollion 1995; Z. Tawik, *Wet-nursing Stipulations in Greek Papyri and Arabic Sources*, in B. Kramer (ed.), *Akten des 21. Internationalen Papyrologen-kongresses*, Berlin 1997, 13 ss.; P. van Minnen, *Receipt for Wet nursing Wages from Hermopolis*, in D. Minutoli (ed.), *Inediti offerti a Rosario Pintaudi per il suo 65o compleanno (P.Pintaudi)*, Firenze 2012, 201 ss.

<sup>37</sup> Ricciardetto, Gourevitch, *Entre Rome et l’Égypte romaine* cit. 67-11.

<sup>38</sup> E. Grubbs, T. Parkin (eds.), *The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World*, Oxford 2013; J. Rowlandson (ed.), *Women and Society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook*, Cambridge 1998.

formulari negoziali, di lunga durata, maturati in epoca tolemaica e consolidatisi nel tempo, e pressoché standardizzati nella struttura, vale a dire nella costruzione del contratto (indicazione delle parti e contenuto concordato), di fatto impiegati in modo generalizzato, non solo in famiglie agiate e benestanti.

Il contratto di allattamento era concluso mediante il ricorso allo schema della *paramonè*<sup>39</sup>, ampiamente diffuso ed utilizzato proprio per l' idoneità a realizzare una pluralità di cause negoziali. Balie erano donne nate libere, liberate oppure schiave proprie o altrui<sup>40</sup> la cui onomastica, quando è superstite, rivela un' *origo*<sup>41</sup> greca, ebraica, egiziana e raramente incerta.

La prestazione fisionomica dedotta in obbligazione, consistente nell' allattamento del neonato, riguarda in 7 accordi lattanti non schiavi, ma liberi (CPG. I, 10, 16, 30, 31, 32, 35 e 45), le cui madri sembrano essere viventi: è malata la partoriente in CPG. I, 10, datato all' anno 5 a.C.; è una cittadina alessandrina (ἄστῆς) la madre in CPG. I 31; è avanti negli anni la madre, ormai 46 enne, in CPG. I 12, 45. Negli altri casi i lattanti sono di origine incerta – probabilmente trovatelli, che spesso, come attestano Diodoro Siculo (1.80.3) e Strabone (17.2.5), erano stati esposti<sup>42</sup>, raccolti allevati (e talvolta venduti) come schiavi (εἰς δουλείαν) – o chiaramente schiavi (CGP. I 14, 15, 23). Se consideriamo lo *status personarum* delle nutrici e dei neonati, nei documenti in cui è superstite questo dato, possiamo osservare che donne libere allattano neonati schiavi nella maggioranza di casi, ma non mancano donne schiave che allattano un bambino libero. Il che lascia supporre che il baliatico in Egitto fosse utilizzato, anche, ma non in via esclusiva, come strumento per garantire sostentamento a bambini destinati al lavoro servile da chi ne aveva interesse.

L' accordo di baliatico specificamente assunto in base allo schema della *paramonè* ha ad oggetto una prestazione principale, di *facere*, consistente nell' allattamento, che ne penetra in concreto la causa negoziale. L' attività del debitore in particolare, diversamente dagli alti ambiti di utilizzo del contratto, non si rivolge

<sup>39</sup> Fondamentale B. Adams, *Paramoné und verwandte Texte. Studien zum Dienstvertrag im Rechte der Papyri*, Berlin 1964.

<sup>40</sup> Cfr. CPG I 32 (157 d.C.): un tale Domizio, della città di Ossirinco, pagò per intero il salario a una balia, schiava proveniente da un vicino villaggio per l' allattamento di suo figlio Ptolla,

<sup>41</sup> R. Bagnall, *Missing Females in Roman Egypt*, in H.M. Cotton, J.J. Price, J. Wasserstein (eds.), *Studies in Memory of Abraham Wasserstein 2*, Jerusalem 1997, 121 ss.; Id., *Greeks and Egyptians: Ethnicity, Status and Culture*, in R.S. Bianchi (ed.), *Cleopatra's Egypt: Age of the Ptolemies*, New York 1998, 127 ss.

<sup>42</sup> P.Oxy. IV, 744 (I) conserva la lettera di Harione alla moglie in cui le si richiede di esporre il figlio nascituro se sarà femmina, e da BGU. IV 1104 (8), in cui una giovane vedova attesta che la suocera le ha restituito la dote, e dichiara che si riserva la facoltà di esporre il nascituro. Cfr. C. 4.43.2, C.Th. 5.10.11.

in via diretta ed immediata all'altro contraente, bensì, seppur è nel suo interesse, è resa, si direbbe nell'interesse materiale del lattante, per il cui sostentamento è concluso il contratto.

La durata del vincolo negoziale appare, nei testimoni, contenuta entro i 3 anni dalla nascita: l'obbligo dell'allattamento è limitato ai 18 mesi dalla nascita del bambino, ai 2 anni più spesso, ai due anni e mezzo e ai tre, quando si completa lo svezzamento.

Il corrispettivo – alquanto oneroso in ragione del complesso delle attività di cura<sup>43</sup> e di spese, dedotte in contratto – è fissato in denaro o consiste in danaro e altri beni, vino, olio, persino polli e altri generi alimentari, abiti, monili. Il pagamento del salario avveniva con cadenza mensile, in contanti e si poteva stabilire avvenisse tramite una banca. Era, di regola, utilizzata una omologia oggettiva.

Tra gli altri, P. Duke inv. 915<sup>44</sup>, di provenienza e datazione incerte, restituisce un formulario fisionomico del tipo di accordo, in lingua greca, nelle linee 1-7, che, nonostante alcune lacune si può intendere nel modo che di seguito risulta: «... la dichiarante allevi e allatti il neonato con il proprio latte ... lei ... [per un periodo di] diciotto [mesi] a partire dal medesimo mese in cambio della somma stabilita da fornirsi a lei (se. alla balia) da parte di ... per i compensi e il vestiario e le restanti spese ogni mese dracme d'argento ...»<sup>45</sup>. Nello specifico, una donna (lin. 2), forse sotto la tutela del marito (lin. 7), si impegna ad allevare ed allattare (lin. 1) un bambino nel corso di un periodo di diciotto mesi (lin. 3), in cambio di una somma di denaro omniacomprendiva, corrisposta per i compensi, il vestiario e tutte le altre spese occorrenti (lin. 4-5), calcolata mensilmente (lin. 6), e della quale riceve un'anticipazione all'atto della stipulazione dell'accordo stesso (lin. 7).

Dai papiri risulta che il contratto di *paramonè* veniva causalmente collegato a contratti di prestito garantiti da vendite fiduciarie, come è testimoniato<sup>46</sup> da CPG. I 8, 17 e 18. In questi casi i contratti sono conclusi da donne libere, non romane, che agiscono più spesso in piena autonomia, non assistite dal proprio *kurios* e dispongono dei figli, cedendoli a terzi a garanzia di prestiti personali. Il rango delle balie non è elevato, e paiono di modesta condizione sociale.

<sup>43</sup> Le nutrici si occupavano dell'igiene e della pulizia degli infanti, oltre che dell'allattamento, dello svezzamento e dell'introduzione ai giochi (Sor., *Gyn.* 2.19). V. Fai, *L'humanitas di Sorano di Efeso*, in *WP. Centro di Ricerca sulle Lingue Franche nella Comunicazione Interculturale e Multimediale* 2, 2016, 3-41.

<sup>44</sup> Il testo è consultabile all'indirizzo <http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/records/915.html>.

<sup>45</sup> Bergamasco, *Il contratto di baliatico* cit. 204, *ivi* il testo.

<sup>46</sup> Altri testimoni di vendite fiduciarie sono: BGU. I 189 (= M. Chrest. 226: un asino); P. Mich. V 328; P. Ryl. II 160; P. Ryl. II 310 descr.; P. Mich. V 329 e 330; P. Ryl. II 160 d (= SB. I 5109-5110); PSI. VIII 908; BGU. XIII 2337; P. Mich. V 332; PSI. VIII 910; PSI. VII 911 (duplicato di P. Mich. V 335); BGU. III. 910; PSI. XIII. 1319 (= SB. V 8952).

In particolare, il mutuo in favore di una madre appare garantito in questi casi dalla debitrice mediante vendita fiduciaria del proprio figlio, il cui allattamento è assicurato da un altro contratto, anch'esso casualmente collegato, appunto di baliatico, in cui il neonato, nato libero da madre libera, appare considerato, in virtù della detta garanzia, alla stregua di uno schiavo, sia pure *ad tempus* nelle more dell'adempimento, della restituzione del mutuo, ma che in base all'accordo di *paramonè* verrà allattato da parte della madre biologica, mutuataria debitrice e balia.

La combinazione negoziale è attestata in particolare per l'epoca giulio-claudia da una pluralità di testimonianze provenienti da Tebtynis nel Fayum, da cui sono noti gli estratti di contratti e le registrazioni presso il *grapheion* locale (P. Mich. II 121v, 123r, 124r, 128) che restituiscono la notizia della conclusione di 33 annotazioni di contratto di baliatico e 13 ricevute di salari pagati tra il 42 e il 46 d.C., di cui 30 risalgono al periodo tra l'inizio di settembre del 45 d.C. e la fine di dicembre del 46 d.C. La congiuntura economica non era affatto felice<sup>47</sup>. Ogni contratto di baliatico è qui seguito da un mutuo in cui il creditore è l'affidante e il debitore è il marito della balia insieme con la balia stessa. L'ammontare della somma del mutuo è vario, ma si mantiene tra le 80 e le 140 dramme: solo in un caso è di 64 dramme e in uno arriva alle 500 dramme; il più delle volte si aggira sulle 100-120 dramme. Il mutuo è concluso quasi sempre il giorno seguente il baliatico; eccezionalmente lo stesso giorno o due o tre giorni dopo. Un esempio è P. Mich., II, 123 recto, col. XIII. Che i due contratti, anche se distinti, siano strettamente collegati tra loro, è messo in evidenza dallo scriba stesso, con una annotazione a margine.

Il collegamento negoziale tra mutuo, vendita fiduciaria, e baliatico risulta praticato già<sup>48</sup> nel 7/6 a.C.: in P. Berol. inv. 25411 (= CPG. I 8), redatto ad Alessandria il creditore mutuante Patrikos rilascia a Philotera, la debitrice mutuataria, la dichiarazione di avvenuto adempimento, avendo ricevuto la restituzione della somma che le aveva prestato, e di non avere più alcun diritto sulla garanzia fiduciaria offerta, vale a dire un bambino, che era stato designato come suo schiavo nel contratto di allattamento collegato al mutuo.

<sup>47</sup> È nota la crisi economica in Egitto al tempo di Claudio e di Nerone: nell'anno 45/6, in estate, si ebbe una inondazione che determinò un forte aumento del prezzo del grano, che da 4 dracme e 2 oboli l'artaba il 7 settembre passò a 8 oboli il 24 settembre, ci informano i papiri di vendita, e si stabilizzò a questo alto prezzo, come emerge dai conti dello stesso *grapheion* di Tebtynis: non si può escludere che una vendita fiduciaria di bambini sia dissimulata dai numerosi contratti di baliatico, conclusi a Tebtynis proprio nell'anno. Sempre fondamentale, in proposito, H.I. Beix, *The economic crisis in Egypt under Nero*, in *JRS*, 28, 1938, 33 ss.

<sup>48</sup> Montevocchi, *BGU IV 1139* cit. 231.

4. Nella designazione della balia vengono apprezzate anche indicazioni mediche<sup>49</sup> ai fini della scelta della nutrice più adatta, che non appaiono dedotte nel formulario negoziale noto dall'Egitto, ma non abbiamo termini di confronto per Roma, dove la pratica era diffusa nelle famiglie più agiate.

Diversamente è per le prescrizioni concernenti l'allattamento e la cura dei lattanti, conservati in questi contratti della prassi non romana. Infatti, l'astinenza dai rapporti sessuali, il divieto di una gravidanza, la proibizione di allattare più neonati, il dovere della balia di mantenersi in buona salute curandosi di sé, sono previste ai fini del controllo della qualità e della quantità di latte, in relazione alle condizioni del lattante, alla sua crescita<sup>50</sup> e al suo sviluppo, psico-fisico e osseo in particolare, e costituiscono, in punto di diritto, obbligazioni di *facere* e di *non facere*, che giuridicizzano saperi tradizionali e prescrizioni mediche antiche, ampiamente note, e già affermate da Ippocrate, ripreso poi, principalmente da Galeno, Sorano, Caelio Aureliano, Muscio e Prisciano.

Insegnava Ippocrate (Hipp., *Diseases* IV.55.1-4) che la causa principale dello stato di indisposizione del neonato era il latte impuro, che succhiava dal seno: chi allatta, per essere sana, non dovrebbe soffrire di un eccesso di bile, liquidi, versamenti, raffreddore, che transitano attraverso il latte nel neonato. Si riteneva che il pianto dei lattanti ne fosse spesso comprova, potendo derivare da difficoltà di digestione del latte, più avariato e acido, della nutrice, così come anche l'epilessia fosse una conseguenza, più grave, di diete non sane, analogamente alla formazione di calcoli. La dieta del neonato nei primi anni di vita era ritenuta particolarmente importante ai fini dello sviluppo armonico del corpo, per cui da questo angolo di visuale si comprende anche la previsione negoziale del contratto di baliatico che prevede un corrispettivo salariale importante per l'epoca.

Il maestro efesino Sorano<sup>51</sup> che, dopo aver studiato alla scuola di Alessandria, visse a Roma nella prima metà del II secolo d.C. sotto gli imperatori Traiano e Adriano nella sua unica opera superstite, *Gynecia*, fornì consigli pratici sulle modalità dell'allattamento al seno, come ad esempio quale fosse la posizione migliore per allattare e quale posizione dovesse assumere il bambino dopo aver poppato. L'invito, che rivolse ai lettori del suo trattato, fu di perseguire la moderazione nel numero delle poppate, sconsigliando di allattare in qualunque momento del giorno e della notte, oppure ad ogni pianto del bambino. Egli,

<sup>49</sup> Soranus, *Gyn.* 2.12; 2.13.21; 2.20.44; 2.12.19; Galen. *Loc. Aff.* 3.11 (8.194K), 4 (8.408K); Id., *Hipp. Aph.* III.25 (17B.629-630K); Id., *Puer. Epil.* 4,5 (11.357-358K); Id., *San.Tu.* 1.9 (6.46K); Id., *Alim. Fac.* 3.14 (6.685-686K); Rufus in Oribasius, *Coll. Med., Lib. Inc.* 20.31; Pl. *HN* 20.44; Aretaeus, *SD* 2.4.

<sup>50</sup> M. Bettini, *Per una 'biologie sauvage' dei Romani. Prime proposte*, in *Eugesta* 6, 2016, 66 ss.

<sup>51</sup> P. Burguière, D. Gourevitch, Y. Malinas, *Soranos. Maladies des femmes* II, Paris 1990.

inoltre, sostenne l'allattamento materno che andava del tutto privilegiato, e non si oppose, in caso di difficoltà della madre ad allattare, alle pratiche di baliatico; affermò come fosse necessario alimentare il poppante, per i primi due giorni di vita, solamente con miele bollito e di aspettare altri 20 prima di attaccarlo al seno della madre, nutrendolo, nel frattempo, con il latte di altra donna, influenzando l'opinione dominante nei secoli a venire, che il latte della madre per circa 20 giorni fosse inadatto ed indigesto per il neonato, a causa del travaglio del parto e delle abbondanti emorragie ad esso conseguenti; con ciò opponendosi strenuamente all'opinione di un certo Damaste da Soriano stesso citato, il quale, invece, consigliava da subito di attaccare il neonato al seno della madre dopo il parto, per consentire in tal modo una più rapida ed abbondante formazione del latte.

La scelta della balia per Sorano era quanto mai cruciale per una sana crescita del bambino, raccomandando prudenza e consigliando una nutrice tra i 20 anni e i 40 anni, che abbia partorito due o tre volte, sana, vigorosa, di regolare complessione corporea, di bel colorito, che abbia seno ben sviluppato, rigonfio, molle, senza righe, capezzoli non troppo grandi, né troppo piccoli, né troppo stretti, né troppo porosi e che diano abbastanza latte, che sia saggia, non proclive all'ira, possibilmente di origine greca, dedita alla cura personale e all'igiene. Sorano prescrisse regole alimentari e fisiche che la nutrice doveva seguire nella vita quotidiana, per poter assolvere ai suoi doveri nel modo migliore specificando anche le attività consigliate per sviluppare i muscoli pettorali: giocare a palla, sollevare pesi, trasportare catini e rifare i letti.

E se era opportuno, per Sorano, scegliere nutrici più mature, con esperienza e una certa inclinazione all'educazione, in quanto responsabili della primissima formazione, anche affettiva e comportamentale, dei lattanti, ciò era dovuto anche al fatto che con l'avanzare dell'età minore era la pulsione sessuale, e in ogni caso, la possibilità di restare incinte diminuiva. Una gravidanza, si riteneva, da un lato determinava una minore propensione alla cura di un bambino, biologicamente altrui, e dall'altro il flusso e la qualità del latte sarebbero diminuiti già normalmente compromessi dal solo coito.

5. Alcune osservazioni conclusive. Lo storico del diritto che voglia indagare forme e modi della prassi giuridica, al fine di riconoscere gli strumenti negoziali, i formulari tecnici e la legislazione deve contrastare preferibilmente le fonti di tradizione manoscritta con la documentazione di prima mano, papiri ed epigrafi, in relazioni alle fonti letterarie e storiche.

Con riferimento al tema del baliatico e dell'allattamento mancano studi specificamente orientati *sub specie iuris*, cui queste pagine sono un preliminare, minimo, punto di partenza, allo scopo di inquadrare la pluralità di questioni che vengono imprescindibilmente in rilievo, coinvolgendo le ragioni personali, per stato di salute ed età, ed estetiche, sociali, per rango, ed economiche di chi ac-

cede a questi negozi, da cui risulta una forte spinta ad allevare i bambini, anche schiavi, in quanto risorsa patrimoniale certa, e anche a disporne, analogamente ad una *res*, costituendo gli infanti a garanzia o vendendoli.

L'esegesi dei testi ad opera del giurista, in prospettiva storica, impone di calare propriamente il documento nella sua dimensione coeva, per riconoscere il portato della soluzione giuridica prescelta, quando è nota, o trarla dagli elementi a disposizione, senza perdere di vista il faro che è quello di definire la disciplina giuridica sostanziale e processuale.

Non si può non osservare – la considerazione è ovvia – che se il diritto è almeno in linea teorica strumento di equilibrio, nella pratica quotidiana l'adozione di schemi piuttosto che di altri consente di dare una veste formale, e legale, a situazioni di grande asimmetria.

Pensiamo – accanto alla finezza dell'elaborazione giuridica e alla acutezza di combinare tra loro le cause negoziali, così da consacrare la volontà decidente, normativa, dei contraenti – all'abuso dello strumento della vendita o alle distorsioni delle facoltà implicate dalla potestà dominicale sugli schiavi e da quella paterna sui figli.

Venendo ai contratti di allattamento – uno dei tipi di servizi che si procuravano a pagamento ricorrendo al baliatico – possiamo notare, nel dettaglio delle obbligazioni fisionomiche degli atti di epoca romana provenienti dall'Egitto, alcune fortemente aggravanti della libera esplicazione della donna, a proposito della sua sfera personale, sebbene deducano prescrizioni mediche inveterate e tradizionalmente routinarie, in quanto ritenute imprescindibili, in punto di diritto, cioè ai fini del *recte facere*, del corretto adempimento dell'obbligazione principale, costituita dall'allattamento (a proposito del quale i contratti papiracei non definiscono i tempi, se a richiesta del neonato oppure no). È quanto mai opportuno, quindi, tagliare le indagini specificamente sui testi, con una inversione di approccio e metodo, fino ad ora usualmente impiegato in letteratura, volto a privilegiare narrazioni poco attente al dato strettamente giuridico, che al contrario appare di estremo interesse, proprio per la peculiare puntuazione di dettaglio contrattuale.

Dal che se ne ricava una apparente simmetria negoziale, scambio di servizi verso corrispettivo nel contratto di lavoro di allattamento, concluso nell'esplicazione dell'autonomia negoziale. Invero, in questi tipi di negozi, abbiamo visto, si giuridizza un sapere scientifico antico che restituisce una condizione di vulnerabilità muliebre significativa, se già solo consideriamo gli impegni negoziali assunti interferenti con la sua libertà sessuale, a fronte dei correlativi poteri di controllo dell'altro contraente.

Maria Vittoria Bramante  
Università Telematica Pegaso  
mariavittoria.bramante@unipegaso.it